



# Ministero della cultura

## SEGRETARIATO GENERALE

**Assegnazione delle risorse alle Regioni per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”**

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO, in particolare, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*» e, in particolare, l’articolo 10, commi da 1 a 6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR ed in particolare sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*»;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n. 178*”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*»;

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante «*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (*c.d. tagging*), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*», e, in particolare, l'articolo 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

VISTO il decreto del Segretario generale 20 gennaio 2022, n. 10, recante il «*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*» ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 2.3. "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" provvede, quale struttura attuatrice, il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato generale del Ministero della cultura;



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

CONSIDERATO che, nell'ambito della M1C3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0, Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*” è previsto l’Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero della cultura, 190 milioni di euro per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l’intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d’arte;

VISTO il decreto ministeriale n. 161 del 13 aprile 2022, recante «*Riparto delle risorse PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0. (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationUE*», con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all’Investimento 2.3. “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, per l’importo complessivo di 300 milioni di euro, sono ripartite come da tabella seguente.

<b>Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”</b>	
<b>Intervento</b>	<b>Ripartizione risorse</b>
Intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d’arte	€ 10.000.000,00
Interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dal Ministero della cultura	€ 100.000.000,00
Interventi di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, da selezionare sulla base di Avviso pubblico	€ 190.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 300.000.000,00</b>

VISTA l’istituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico per l’attuazione della misura “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” nominato con Decreto del Segretario Generale n. 874 del 15 ottobre 2021, anche al fine di fornire, in coerenza con la scheda approvata, tutti gli elementi di valutazione necessari per predisporre la programmazione di tale misura ed in particolare indicare i criteri di selezione delle proposte candidate;

VISTE le Circolare n. 4/2022 MEF/RGS n. 6/2022 MEF/RGS del Servizio Centrale del PNRR del Ministero dell’Economia e Finanze;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 2 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le amministrazioni centrali titolari di interventi assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle risorse allocabili



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, ed in particolare:

- milestone M1C3-14, entro il T2 2022: “*Il decreto del Ministero della cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale*”;
- target M1C3-18, entro il T4 2024: “*L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. ...*

VISTA la relazione a firma del Direttore dell’Unità di Missione e del dirigente del Servizio VIII del Segretariato generale, prot. n. 23037 del 8 luglio 2022;

RILEVATO dalla predetta relazione che, a seguito di confronti nell’ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome:

- è stata condivisa la definizione del profilo di Giardiniere d’arte che prevede un corso di 600 ore articolato in tre aree di competenza;
- è stato definito un costo medio di 6.200,00 euro a discente per l’intero corso;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato che le Regioni disponibili ad attivare il progetto formativo in oggetto sono 13 e precisamente: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia;
- l’attività formativa delle Regioni aderenti dovrà interessare anche il personale delle Regioni che non hanno dato la disponibilità;
- è stato condiviso di suddividere equamente il numero di discenti per le regioni aderenti (13) per cui ciascuna di dette regioni dovrà formare 97 giardinieri d’arte;
- è stato proposto di assegnare a ciascuna regione aderente l’importo di € 601.400;

VISTO il verbale della riunione del 20 giugno 2022 del tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell’ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI ai sensi dell’art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in legge n. 233 del 29 dicembre 2021;



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

TENUTO CONTO che è riconosciuta in capo alle Regioni e alle Province autonome la competenza in materia di formazione professionale;

RITENUTO, pertanto, di assegnare le risorse alle Regioni secondo la proposta formulata con la richiamata nota prot. n. 23037 del 8 luglio 2022;

### DECRETA

#### Art. 1

*(Riparto delle risorse e numero minimo interventi)*

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 1 Componente 3 (M1C3) e, in particolare per l’attuazione dell’Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici*” - Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, sono assegnate alle singole Regioni aderenti le risorse, destinate all’attività di formazione professionale per Giardinieri d’Arte, secondo quanto riportato nelle tabella seguente:

REGIONI	RISORSE ASSEGNAME	N. OPERATORI FORMATI
Basilicata	601.400,00	97
Calabria	601.400,00	97
Campania	601.400,00	97
Puglia	601.400,00	97
Sicilia	601.400,00	97
<b>Totale Mezzogiorno</b>	<b>3.007.000,00</b>	<b>485</b>
Emilia-Romagna	601.400,00	97
Friuli Venezia Giulia	601.400,00	97
Lazio	601.400,00	97
Liguria	601.400,00	97
Marche	601.400,00	97
Piemonte	601.400,00	97
Toscana	601.400,00	97
Veneto	601.400,00	97
<b>Totale Centro Nord</b>	<b>4.811.200,00</b>	<b>776</b>
<b>Totale Italia</b>	<b>7.818.200,00</b>	<b>1261</b>

#### Art. 2

*(Obblighi dei soggetti attuatori)*

1. Le Regioni aderenti, in qualità di soggetti attuatori, attueranno le attività di formazione di Giardiniere d’arte nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale vigente e di quanto verrà definitivo nell’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo da sottoscrivere con il Ministero della cultura.

#### 2. Le Regioni aderenti, in qualità di soggetti attuatori, si impegnano:

- a sottoscrivere con il Ministero della cultura l'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di Attività di formazione professionale per "giardinieri d'arte";
- garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e il raggiungimento di *milestone* e *target* associati trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento dei *target* e *milestone*;
- adottare una codificazione contabile adeguata (es. utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti);
- realizzare gli interventi in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) e, in tal senso prevedere che le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici includano criteri che assicurino la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio, mediante l'uso di un elenco di esclusione e alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, dovranno essere escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente, anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell'allegato riveduto della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativo all'investimento in parola;
- rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della cultura sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'intervento, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito di verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;



## *Ministero della cultura*

### SEGRETARIATO GENERALE

- fornire all’Amministrazione titolare, al 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza semestrale, le informazioni necessarie alla verifica del conseguimento dei target intermedi anche al fine di consentire alle parti di valutare, in sede di confronto MiC/Conferenza delle Regioni e delle P.A., all’attuazione di ulteriori misure parallele;
- garantire l’avvio dei primi corsi nell’anno formativo 2022/2023.

#### Art. 3

*(Modalità di attuazione dell’Investimento)*

1. Le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, provvedono ad attivare le procedure di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme eurounitarie e nazionali, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti beneficiari e provvedendo alle procedure di attuazione dell’intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR.

#### Art. 4

*(Modalità di erogazione delle risorse)*

1. Le risorse assegnate sono erogate dal Ministero della cultura a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, secondo quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR.
2. Resta in ogni caso ferma la facoltà da parte del Ministero della cultura, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, di effettuare verifiche di competenza, anche a campione o attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori che dovranno consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento delle suddette verifiche.

#### Art. 5

*(Utilizzo delle economie)*

1. Fermo restando l’obbligo di conseguimento di *milestone* e *target* associati all’intervento, della normativa in tema di aiuti di Stato e nel rispetto delle quote di riparto regionale di cui al precedente articolo 1, eventuali economie di spesa derivanti da richieste inferiori da parte dei soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporne, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e dalle tempistiche attuative previste dal PNRR.

#### Art. 6

*(Monitoraggio e rendicontazione)*

1. Le Regioni effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed assicurano la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: “M1C3- “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, valorizzando l’indicatore fisico associato al *target* previsto.



## *Ministero della cultura*

### SEGRETARIATO GENERALE

2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 8 luglio 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Salvatore Nastasi